



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Emilia Salvatore	Presidente rel.
Dott. Carlo Bianconi	Giudice
Dott. Giulia Lucchi	Giudice

nel procedimento per concordato preventivo iscritto al n. r.g. **7/2021** promosso da:

**MIGOR S.P.A.**

rappresentata e difesa dall'Avv. GIANNI PLESSI

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letta l'istanza ex art. 161, comma 6 *bis* l. fall., depositata dalla società MIGOR S.P.A. in data **22-7-2021** volta ad ottenere la concessione del termine per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, corredata da piano e documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l. fall, o una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

**PRESO ATTO**

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese in data 22.07.2021
- che peraltro la cancelleria ha provveduto solo in data odierna a rendere visibile il ricorso in ragione degli interventi operati sul sistema operativo PCT che ne hanno causato in più occasioni il fermo temporaneo;
- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;
- 

**RITENUTO**

- che dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come di seguito indicato ;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall. ;

- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l. fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

che può essere ritenuto congruo il termine fino al 10-11-2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

-ritenuta la necessità di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art 161 comma 7 LF:

- Ritenuto che non è possibile accogliere la richiesta di sospensione dei contratti in corso , così come indicati in sede di ricorso, allo stato della procedura e stante la genericità della richiesta che non consente di procedere ad una idonea valutazione seppure sommaria della utilità per i creditori, in assenza di una sintetica disclosure sulle finalità della procedura, anche in considerazione degli effetti prodotti da tale misura ;

PQM

- Assegna alla ricorrente termine sino al 10-11-2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge;
- Nomina giudice delegato il dott. EMILIA SALVATORE
- Nomina Commissario Giudiziale il dott. DEBORAH RIGHETTI dell'ODCEC di Modena;
- Dispone che al fine di adempimento degli obblighi informativi di cui all'art 161 comma 8 LF la ricorrente depositi mensilmente presso il giudice delegato sottoponendolo al contestuale esame del Commissario giudiziale a partire dal 20-9-2021 e sino alla scadenza del termine come sopra indicato e comunque sino alla presentazione della proposta una relazione in merito alla attività svolta, con particolare riferimento ad eventuali debiti contratto e pagamenti effettuati; una situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente oltre alla gestione finanziaria dell'impresa e della attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta di concordato.
- Rigetta l'istanza di sospensione dei contratti finanziari e bancari in corso
- Si comunichi
- Modena camera di consiglio del 24-8-2021
- 

IL PRESIDENTE  
Emilia Salvatore